



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 143 del 16-06-2016**

## OGGETTO

**DEFINIZIONE DI MISURE REGOLATIVE PER L'ESECUZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DI ATTIVITA' QUALI TAGLIO ERBA E RIPULITURA DEI TERRENI, RICAVATURA E SPURGO DI FOSSI E/O CANALI DI SCOLO.**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore ;
- che l'erba incolta favorisce il proliferare di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio anche lungo le strade comunali e vicinali ;
- che pervengono al Comune di Quarrata segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale ed in particolare nelle zone urbanizzate, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione ;
- che la Polizia Locale fa presente che l'esistenza di terreni incolti e non mantenuti, confinanti con abitazioni, costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici ed il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni ;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale segnala che la presenza di fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio non adeguatamente puliti e spurgati, é concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi anche non particolarmente di forte intensità ;
- che durante gli eventi calamitosi l'ufficio Protezione Civile riceve sovente numerose chiamate da parte di privati cittadini che lamentano allagamenti dovuti anche alla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di scolo ;

### TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ;
- che l'art. 13, comma 2 della Legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai Comuni

tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente Legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni, ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ;

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

- che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua ed agli utilizzatori degli stessi;

- degli articoli 29-31-32-33 D.Lgs. 285/1992;

- dell'art. 50 commi 3, e 5, e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che é necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede dei recettori a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo idraulico superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti ;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private, le proprietà private stesse, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni ;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica; in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada ;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e in particolare, gli artt. 29-31-32-33 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.) ;

RILEVATO che risulta importante al fine della prevenzione del rischio idraulico e/o idrogeologico, della salvaguardia del regolare e corretto deflusso delle acque del reticolo idrografico minore nonché al fine di evitare ristagni di acqua, mantenere in corretto stato di manutenzione corsi d'acqua, fossi e/o fosse campestri, provvedere alla profilatura e ridimensionamento dei fossi e/o corsi d'acqua ;

VISTO che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede dei recettori a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti ;

RILEVATO che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale ;

CONSIDERATO che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del

ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putriscenze maleodoranti ;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo ;

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere allo spurgo ed alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque ;

DATO ATTO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

CONSIDERATO:

- che é necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro nelle zone urbane ;

- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale ;

- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire esondazioni ed allagamenti in caso di piogge;

TENUTO CONTO, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non é necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTA la L. 21.11.2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA la L.R. 21.03.2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), art. 76 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);

VISTO il R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio Lavori Pubblici - Ufficio Ecologia e Ambiente, in funzione del controllo preventivo di cui all'art. 9 del vigente Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni e Contabile;

### **ORDINA**

alla generalità dei proprietari e/o conduttori, ognuno per le proprie competenze:

- per i terreni ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri abitati ;  
- per i terreni prospicienti le proprietà pubbliche o di uso pubblico ;  
- per i terreni confinanti con abitazioni e loro pertinenze per fasce di 5 metri dai confini,  
di procedere, agli interventi di seguito elencati:

a) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO DI OGNI ANNO;

b) di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree pulite ed in perfetto ordine al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi, ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO DI

OGNI ANNO;

c) regolazione delle siepi, potature delle alberature e piante quando necessario, con rimozione dello sfalcio e delle potature ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO DI OGNI ANNO.

Alla generalità dei proprietari e/o conduttori, ognuno per le proprie competenze :

- per i terreni ricadenti nell'intero territorio comunale ;  
di procedere, agli interventi di seguito elencati:

d) pulizia, spurgo e, se necessario, escavazione, profilatura, ricavatura e ridimensionamento, dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche superficiali interni ai lotti o di confine, sia a cielo aperto che intubati, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali, ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO ;

e) taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, ricavatura, spurgo e pulizia dei fossi e fossetti di scolo confinanti con le strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO ;

f) di usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che eventuali materiali lasciati in deposito sugli stessi terreni possano offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari IN OGNI PERIODO DELL'ANNO;

### **DISPONE**

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, dalle potature, da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, da immondizie e da rifiuti in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente all'esecuzione degli interventi. Successivamente potrà essere conferito al centro di raccolta ECO sito a Quarrata in via Bocca di Gora e Tinaia secondo le quantità massime previste dal gestore per ogni singola utenza domestica (per rifiuti vegetali di sfalci e potature il limite per singolo conferimento è 250 kg ed il limite annuale è 3000 kg come previsto dall'allegato G del Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale) o, comunque, dovrà smaltito nelle altre forme previste dalle vigenti normative in materia in funzione della tipologia di rifiuto;

- che il materiale proveniente dalla pulizia, spurgo, escavazione, profilatura, ricavatura e ridimensionamento dei fossi e dei canali di scolo, sia sistemato in prossimità delle arginature dei fossi o canali stessi contestualmente alla realizzazione dei lavori come previsto dall'art. 7 comma 8 bis della Legge 11 novembre 2014 n. 164 (di conversione del Decreto Legge, cosiddetto "Sblocca Italia" D.L. 12/09/2014 n. 133) oppure rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;

- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

### **DEMANDA**

All'Ufficio Ecologia e Ambiente ed all'Ufficio di Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

### **AVVERTE**

- che la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,82 ad euro 516,46, in osservanza di quanto previsto dall'art. Unico del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative del Comune di Quarrata approvato con Delibera del C.C. n. 4/2001.

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente Ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;

- tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato all'esecuzione dei lavori, a discrezione dell'Amministrazione, accertata la necessità inderogabile di esecuzione degli stessi e previa comunicazione agli interessati, che gli interventi saranno eseguiti d'ufficio con recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui sopra ;

- che qualsiasi danno pubblico od a terzi, dovesse verificarsi a causa diretta della mancata esecuzione dei lavori prescritti con la presente Ordinanza, dovrà essere direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

### **INFORMA**

- che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento é l'Ing. Andrea Casseri dell'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Quarrata;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a propria tutela secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione agli interessati durante l'orario per il pubblico presso il Servizio Lavori Pubblici, Ufficio Ecologia e Ambiente, via Trieste n. 1, Quarrata, ad esclusione delle segnalazioni e denunce come previsto dal punto 2, Allegato A del Regolamento sul diritto di accesso agli atti e alle informazioni del Comune di Quarrata;

- la presente Ordinanza Sindacale riforma e sostituisce la precedente n. 96 del 31/05/2014 ;

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici);

b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio per la più ampia diffusione possibile;

c) sia trasmessa al Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Ecologia e Ambiente e all'Ufficio di Polizia Municipale;

d) sia trasmessa all'Ufficio Segreteria Comunale agli effetti degli adempimenti previsti ai punti precedenti.

**IL SINDACO**  
*Marco Mazzanti*

**Data**  
**16-06-2016**

**IL SINDACO**  
**MARCO MAZZANTI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..*

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver notificato

a \_\_\_\_\_

consegnando una copia del presente atto nelle mani

di \_\_\_\_\_

Quarrata, \_\_\_\_\_

Il ricevente

Il Messo notificatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_